



ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

Socio Unico Regione Campania

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA
CORSO GARIBALDI, 387 – 80142 NAPOLI – Tel. +39 081 19805000 – Telefax +39 081 19805700

C.C.I.A.A. Napoli n. 4980 – C.F. e P. IVA 00292210630 – CAPITALE SOCIALE € 12.621.917,00

Chiarimenti procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per Operatori di Esercizio da adibire alla guida di autobus aziendali e per gli operatori di manutenzione. CIG: 773488964D3

QUESITO NR. 1:

“ L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso.

Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:

- *Il **numero** dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,*
- *L’**inquadramento** e le **mansioni** di tali lavoratori,*
- *La **tipologia** contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,*
- *In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la **data** di **assunzione** o **trasformazione** (da tempo determinato a tempo indeterminato),*
- *La **durata media** delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi*
- *La conferma che tale personale sia già **formato ed istruito** ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (in caso positivo, quali progetti formativi sono stati realizzati dal fornitore attuale) oltre che **idoneo alla mansione** e*
- *L’**attuale fornitore.***

*Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del **principio fondamentale della par condicio concurrentium** poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni”.*

RISPOSTA al QUESITO NR.1:

Non applicabile in quanto non vi sono in corso contratti di somministrazione di lavoro.

QUESITO NR. 2:

*“Si chiede di specificare se, oltre ai lavoratori interessati da clausola sociale, sono ad oggi stimati eventuali **ulteriori fabbisogni** di personale da selezionare da parte dell’aggiudicatario, fermo che trattasi di stima per nulla vincolante.”*

RISPOSTA al QUESITO NR.2:

Si riporta alla risposta del quesito nr.1

QUESITO NR. 3:

“Anzitutto si chiede cortesemente di quantificare il costo della Formazione primo soccorso e antincendio. Inoltre, considerato che la Somministrazione differisce notevolmente dall’appalto, si chiede cortesemente di rettificare il Capitolato di gara prevedendo che la formazione specifica ambito sicurezza sia in capo all’Utilizzatore in quanto datore di lavoro sostanziale.”

RISPOSTA al QUESITO NR.3:

Il costo della Formazione primo soccorso e antincendio non può essere quantificato in quanto a carico dell’agenzia.

Si conferma, infine, che la formazione è a carico dell’agenzia in quanto nulla vieta che convenzionalmente devono essere poste a carico dell’utilizzatore.

QUESITO NR. 4:

*“Considerato che l’importo stimato della commissione di agenzia complessiva (Euro 480.000,00) costituisce il 15% del costo stimato del lavoro (Euro 3.203.000,00), si chiede cortese conferma che in sede di esecuzione del servizio **l’importo complessivo offerto verrà calcolato su base oraria e tale margine si sommerà al costo del lavoro per generare la tariffa che verrà fatturata per le ore di lavoro richieste, sino all’esaurimento dell’importo complessivo della commessa.**”*

RISPOSTA al QUESITO NR.4:

Si conferma.

QUESITO NR. 5:

“Si prende atto del numero massimo di pagine (pari a 15 - non fronte/retro) per la redazione del progetto tecnico.

Si chiede se sussista la possibilità di accludere al predetto progetto tecnico allegati di particolare approfondimento e/o curriculum vitae delle risorse dedicate al servizio, senza che tali allegati vengano conteggiati nel numero massimo di 15 pagine.

Si chiede inoltre se la dichiarazione relativa ai fatturati non sia da computare nel numero massimo di 15 pagine.”

RISPOSTA al QUESITO NR.5:

Si conferma che per la redazione del progetto tecnico il numero massimo di pagine è pari a 15, non fronte/retro compresi copertina e indice, con 28 righe per pagina e margine destro e sinistro 2 cm.

E' possibile accludere al suddetto progetto tecnico il curriculum vitae delle risorse dedicate al servizio, senza che tali allegati (curriculum vitae) vengano conteggiati al numero massimo di 15 pagine.

QUESITO NR. 6:

“In primis vorremmo innanzitutto domandarVi se per il presente affidamento si farà applicazione della c.d. “clausola sociale”, di cui all’art. 31 del rinnovato CCNL delle ApL, la quale prevede il re-impiego di personale già in forze presso l’utilizzatore, in virtù di un eventuale precedente appalto e chi sia, nel caso, l’attuale fornitore. Inoltre desidereremmo anche richiedere alla stazione appaltante se, fra il personale attualmente in essere, ci siano, ed eventualmente quante siano, delle risorse assunte a tempo indeterminato dall’attuale affidatario.”

RISPOSTA al QUESITO NR. 6:

Si invita a leggere la “RISPOSTA al QUESITO NR.1”.

QUESITO NR. 7:

“onde poterne correttamente tener conto in sede di formulazione dell’offerta economica, Vi chiediamo di voler indicare l’ammontare, anche presunto delle eventuali spese di pubblicazione”.

RISPOSTA al QUESITO NR. 7:

Le spese per la pubblicazione da parte di EAV del bando e del disciplinare di gara sono pari ad euro 2.874,87.

QUESITO NR. 8:

“CAPITOLATO ART. 11 - ci preme chiarire cortesemente che, per quanto concerne l'idoneità fisica all'impiego, rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, che ne deve sostenere i relativi costi, riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 dove :

il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.

Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dall’Ente nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3

D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).

In proposito si richiama anche l’art.22 CCNL Agenzie per il lavoro che, applicato ai lavoratori somministrati, prevede che la “sorveglianza sanitaria resta a carico dell’Utilizzatore”.

Si chiede conferma.

Per quanto concerne il periodo di prova lo stesso varia nel rispetto dell’art 33 CCNL Agenzie per il lavoro, non può essere predeterminato.

a)

chiediamo conferma che le sostituzioni dei lavoratori effettuate fuori dal periodo di prova (art 33 CCNL Agenzie per il lavoro) avverranno per giusta causa (ART 45 ccnl) o a seguito dell’instaurarsi del procedimento disciplinare (ART 52 CCNL”.

RISPOSTA al QUESITO NR. 8:

Si conferma quanto previsto dall'art. 11 del Capitolato.

QUESITO NR. 9:

“ART 12 - nel rispetto del citato art 35 c. 4 D. Lgs. 81/15 i DPI sono a carico dell'utilizzatore (cfr vs art 14)

Rispetto dell'art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e 35 c. 4 all'agenzia compete “l'informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive...” mentre, gli obblighi di formazione su rischi specifici sono in capo all'utilizzatore nel rispetto del citato decreto “Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normativa di legge o di contratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” (si veda anche l'art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).

Peraltro identica impostazione è rinvenibile anche nella direttiva Europea n°91/383 del 25.06.1995 che all'art.8 stabilisce il principio in forza del quale l'impresa utilizzatrice è direttamente responsabile delle condizioni di esecuzione del lavoro connesse alla sicurezza, igiene e salute durante il lavoro temporaneo.

Chiediamo quindi conferma che i costi della formazione per rischi specifici saranno a carico dell'utilizzatore.”

RISPOSTA al QUESITO NR. 9:

Si conferma quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato.

QUESITO NR. 10:

ART 13 a) b) - per quanto concerne il processo di selezione, segnaliamo che l'Agenzia per il lavoro dispone di apposita autorizzazione Ministeriale, ed esercita tale attività nel rispetto dei principi normativi previsti per le società private. Pertanto l'aggiudicataria non dovrà seguire la normativa pubblica né pubblicare ricerche su quotidiani essendo la sua attività già sottoposta a regole e controlli con Autorizzazione.

Ribadiamo poi che il periodo di prova è dettato dal CCNL e non può essere discrezionalmente stabilito da EAV

g)

per quanto concerne l'ottemperanza ai regolamenti e alle procedure aziendali, fermo che il somministrato è sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, precisiamo che l'Agenzia non può "far rispettare" non avendo appunto il controllo sul predetto. Può sensibilizzare il somministrato ma poi è l'utilizzatore che deve sovrintendere al rispetto dei regolamenti; pertanto riteniamo non applicabile all'Agenzia una sanzione per colpa di un inadempimento del lavoratore, bensì attivabili i procedimenti disciplinari.

h)

rispetto alla formazione specifica si richiamano le osservazioni sopra

p)

l'Agenzia non è fruitore delle Convenzioni CONSIP pertanto riteniamo non applicabile tale adeguamento e richiesta.

RISPOSTA al QUESITO NR. 10:

Si conferma quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato

Il Responsabile del Procedimento

f.to dott. Filippo Porzio